

**LEGGE REGIONALE 29 settembre 2022, n. 13****AUTORIZZAZIONE ALL'INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ BOLOGNAFIERE SPA**

Testo coordinato con le odifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

**Art. 1**

*Autorizzazione all'incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere S.p.A*

1. La Regione è autorizzata nel rispetto dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a incrementare la propria partecipazione alla società BolognaFiere S.p.A. nella misura massima di euro 2.500.000,00.
2. L'incremento della partecipazione di cui al comma 1 può avvenire nella forma della partecipazione ad un aumento di capitale a condizione che esso:
  - a) avvenga a condizioni di mercato;
  - b) sia finalizzato a promuovere lo sviluppo della società nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. Al fine di promuovere e monitorare l'adozione da parte della società di azioni dirette alla riqualificazione dei quartieri fieristici ed al loro efficientamento energetico, a partire dalle misure dirette alla progettazione integrata e alla costituzione di comunità energetiche, la Giunta regionale richiede alla società con periodicità annuale una relazione circa lo stato degli investimenti e dei progressi, secondo il principio best effort, in tema di progettazione integrata e comunità energetiche.

**Art. 2**

*Disposizione di coordinamento*

(modificato comma 1 da art. 16 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

1. La presente autorizzazione è disposta mantenendo salve le previsioni e le finalità di partecipazione alla società BolognaFiere S.p.A. di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali).

**Art. 3**

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2022-2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

**Art. 4**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).